

COMUNE DI SCIOLZE

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA

DI

VIDEOSORVEGLIANZA

URBANA NEL COMUNE DI SCIOLZE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2014

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Finalità del trattamento dei dati personali

Art. 5 – Informativa

Art. 6 – Notificazione

Art. 7 – Responsabile del trattamento

Art. 8 – Incaricati del trattamento

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e modalità di raccolta dei dati

Art. 11 – Obblighi degli operatori

**Art. 12 – Diritti dell'interessato Limiti accesso, accertamenti di illeciti e indagini
dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia**

Art. 13 – Diritti dell'interessato - Esercizio del diritto di accesso

Art. 14 – Custodia e sicurezza dei dati

Art. 15 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo e alle immagini.

Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati

Art. 17 – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 – Tutela

Art. 19 – Danni cagionati in conseguenza del trattamento dei dati

Art. 20 – Provvedimenti attuativi o modifiche

Art. 21 – Norma di rinvio

Art. 22 – Pubblicità del Regolamento

Art. 23 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza adottato dal Comune di SCOLZE nel proprio territorio, in conformità alla vigente normativa in materia, in particolare il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., il Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 e, convertito il legge con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, e s.m.i.; il Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010 e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, della riservatezza e dell'identità personale.

Art. 2 – Principi generali

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondono sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

Principio di liceità: il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli artt. 18 - 22 del D.lgs. 196/03 (Codice della Privacy).

Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguiti possono essere realizzate nei singoli casi mediante l'utilizzo di dati anonimi oppure attraverso opportune modalità che consentano di identificare l'interessato soltanto in caso di necessità.

Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree oppure attività che non sono soggette a pericoli concreti o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati soltanto quando altre misure siano state valutate insufficienti o inattuabili; nel caso in cui la loro installazione sia finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare inefficaci altri accorgimenti, come ad esempio controlli effettuati da addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, esplicativi e legittimi, ai sensi dell'art. 11, comma1, lettera b) del Codice della Privacy.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) **banca di dati**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente attraverso riprese televisive che, in rapporto ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano in prevalenza i soggetti ed i mezzi di

trasporto che transitano nell'area interessata;

- b) **trattamento**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificaione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione, l'eventuale diffusione e la cancellazione di dati;
- c) **dato personale**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati mediante l'impianto di videosorveglianza;
- d) **Titolare**, il Comune di SCIOLZE, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) **Responsabile**, la persona fisica legata da rapporto di servizio al Titolare e da questi preposta al trattamento dei dati personali;
- f) **Incaricati**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- g) **Interessato**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali trattati;
- h) **comunicazione**, il dare conoscenza dei dati personali trattati a soggetti determinati, diversi dall'Interessato, dal Responsabile e dagli Incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **diffusione**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) **dato anonimo**, il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) **blocco**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – Finalità del trattamento

Le finalità istituzionali del suddetto sistema sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e s.m.i., dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge del 23 aprile 2009, n° 38, dalla legge sull'ordinamento della Polizia locale 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i., nonché dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti.

Il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza ha la finalità di:

- a) attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano;

- b) vigilanza sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
- d) prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale, artistico, storico, architettonico ed ambientale di tutto il territorio comunale, nonché di disturbo alla quiete pubblica;
- e) tutela della sicurezza urbana e repressione di reati;
- f) monitorare le “aree ecologiche”, al fine di accertare l’utilizzo abusivo delle stesse come discariche di materiali e di sostanze pericolose e per individuare l’eventuale abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti;
- g) rilevazione di violazioni al codice della strada a tutela della sicurezza stradale anche a seguito di sinistri stradali;
- h) monitoraggio di situazioni critiche in caso di esondazioni od altre calamità, ai fini di protezione civile.

Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle norme dettate dal D.lgs. 196/03.

Art. 5 – Informativa

Gli interessati devono essere informati del fatto che stanno per accedere o che si trovano in un’area video sorvegliata e dell’eventuale registrazione delle immagini, mediante un modello di informativa “minima”, indicante il Titolare del trattamento e la finalità perseguita, preferibilmente utilizzando il modello riportato in *fac simile* dal Garante nell’Allegato 1 al Provvedimento dell’8 aprile 2010.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area da video sorvegliare e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli segnalatori.

A tal fine, il Comune di SCIOLZE, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere. La dicitura minima da riportare è la seguente:” Comune di SCIOLZE – “area videosorvegliata”, con riproduzione grafica di una videocamera stilizzata, conforme al modello indicato dal Garante. – La registrazione è effettuata dal Comune per fini di sicurezza, tutela persone e patrimonio - art. 13 del Codice in materia dei dati personali (d.lgs.196/2003).

I cartelli possono essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi e non necessariamente nelle immediate vicinanze della telecamera.

Il Comune di SCIOLZE si obbliga a comunicare alla cittadinanza l’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto di video-sorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del

trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 14, con un anticipo minimo di gg. 10 (dieci) mediante pubblicazione all'Albo pretorio, attraverso il sito internet Comunale, nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma.

L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Art. 6 – Notificazione

Il Sindaco del Comune di SCIOLZE, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, adempie gli obblighi di notificazione preventiva al Garante della Privacy, nel caso in cui ne ricorrono i presupposti, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice della Privacy.

Il Comune si obbliga altresì al rispetto di quanto sarà ulteriormente disposto nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) dell'Ente.

Art. 7 – Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati personali derivante dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza urbana è nominato per iscritto dal Sindaco di SCIOLZE, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile individua e nomina gli incaricati della gestione dell'impianto, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del Codice, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente documento.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente documento e delle proprie istruzioni.

Le funzioni del Responsabile sono le seguenti:

- individuare e nominare per iscritto gli Incaricati del trattamento e fornire loro le idonee istruzioni;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli Incaricati;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal Titolare;
- evadere le richieste e gli eventuali reclami degli Interessati, entro 15 giorni dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 del Codice della Privacy;
- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute dal Garante della Privacy, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste medesime; - interagire con i soggetti delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunicare preventivamente al Titolare eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione di dati raccolti per il

tramite dei sistema di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;

- svolgere ogni altra attività legittimamente ed espressamente delegata dal Titolare.

Art. 8 – Incaricati del trattamento

Gli Incaricati al trattamento sono tutti gli operatori che effettuano, in via principale o residuale, un trattamento di dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite del sistema di videosorveglianza.

L’Incaricato ha l’obbligo di:

- a) trattare i dati personali, di cui viene a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
- b) effettuare la raccolta, l’elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all’art. 4 del presente Regolamento;
- c) accedere ai dati, mediante apposite credenziali di autenticazione, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all’art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- d) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti e trattati;
- e) conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, in relazione a festività, chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L’eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia delle immagini registrate specificamente richiesta dall’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in conseguenza di un’attività investigativa in corso. Nella sola ipotesi in cui l’attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato “ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”, come dettato

dal punto 3.4 del Provvedimento dell'8 aprile 2010.

Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate nell'art. 34 del Codice della Privacy.

Art.10 - Caratteristiche tecniche dell'impianto e modalità di raccolta dei dati

Per le caratteristiche tecniche dell'impianto, e le modalità di raccolta dei dati, si fa rinvio a successiva Delibera della Giunta comunale che individua le aree oggetto di installazione di impianti di videosorveglianza e predispone il documento "Dichiarazione di attinenza alla normativa", all'interno del quale si riporta, tra le altre cose, la descrizione delle aree riprese la descrizione tecnica dei prodotti utilizzati.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi possono essere riesaminati, nei limiti di tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso all'applicativo per la visualizzazione ed il controllo delle telecamere dovrà avvenire attraverso delle credenziali strettamente personali (nome utente e password), assegnate individualmente a ciascun operatore incaricato.

Ciascun operatore incaricato sarà personalmente responsabile della custodia delle credenziali ad egli assegnate e provvederà a modificare autonomamente la password con periodicità inferiore a 6 mesi.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Limiti accesso, accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica od urbana o della tutela ambientale e del patrimonio, e comunque per i fini di cui al precedente articolo 4, l'Incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 11, l'incaricato procederà alla estrazione e registrazione e salvataggio delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo e per le finalità di cui al precedente articolo 4, fatto salvo, dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico, quando possibile, di cui al co. 2 lett. h) del precedente articolo 4, possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità

Giudiziaria, di organi di Polizia dello Stato o di Polizia Locale.

Previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e le Forze di Polizia dello Stato il sistema può essere utilizzato direttamente da dette Forze di Polizia mediante accessi autorizzati e controllati dal responsabile delle immagini mediante apposito formale atto autorizzativo.

I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire.

Art. 13 – Diritti dell'interessato - Esercizio del diritto di accesso

In relazione al trattamento dei dati personali l'Interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'Interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'Interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera, fax o posta elettronica al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito fornendo

idoneo riscontro senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

Art. 14 – Custodia e sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi secondo quanto descritto nella dichiarazione di attinenza allegata al presente Regolamento.

I dati oggetto di trattamento dovranno essere custoditi e tutelati secondo quanto previsto dal Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) in vigore per l'Ente.

Art. 15 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo e alle immagini.

L'accesso alla postazione di controllo remoto è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, al personale incaricato al trattamento, nonché al personale della Ditta incaricata della manutenzione.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto dal Sindaco o dal Responsabile; tale autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e, se possibile, deve indicare il tempo di permanenza strettamente necessario allo svolgimento dell'attività autorizzata.

Possono esser autorizzati all'accesso gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento.

E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di incaricati di indagini giudiziarie o di polizia o di personale tecnico addetto alla manutenzione del sistema.

E' altresì consentito l'accesso alle immagini al Sindaco del Comune di SCIOLZE in qualità di Ufficiale di Governo e Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'articolo 326 del Codice Penale.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento dei dati, da parte di persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione dell'impianto. Gli incaricati del trattamento di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l'accesso.

Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura degli incaricati l'identità della persona che vi ha operato, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario per identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art 16 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente, lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di SCOLZE provvederà a dare idonea informazione alla cittadinanza, secondo quanto previsto dall'art. 8, nonché alla distruzione di tutti i dati personali raccolti.

Art. 17 – Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione dei dati può avvenire esclusivamente qualora sia prevista dalla legge.

I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni possono essere rilasciate all'organo di polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità di cui all'art.13.

E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza.

Art. 18 – Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4,5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n° 241, e s.m.i. è il Responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato dal precedente art. 7. Con idoneo provvedimento il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente, potrà individuare un suo delegato responsabile del procedimento in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti degli art. 4 – 6 della Legge 07.08.1990, n. 241.

Art. 19 – Danni cagionati in conseguenza del trattamento dei dati

Si rinvia a quanto disposto dall'art. 15 del Codice della Privacy.

Art. 20 – Provvedimenti attuativi o modifiche

Compete alla Giunta comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Modifiche e/o integrazioni degli strumenti di rilevazione delle immagini non saranno oggetto di revisione regolamentare, ma costituiscono mero aggiornamento tecnico.

I contenuti del presente documento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, saranno immediatamente ed automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali anche preliminarmente al recepimento formale. all'aggiornamento provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato direttamente dal presente Regolamento, si rinvia al Codice della Privacy (D.lgs. 196/03) e al Provvedimento sulla videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy l'8 aprile 2010 ed alla normativa successiva.

Art. 22 – Pubblicità del Regolamento

A norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia del presente Regolamento sarà altresì pubblicata sul sito Internet del Comune di SCIOLZE.

Art. 23 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.